IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI DELLE IMPRESE DI GESTIONE RIFIUTI CON CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

A cura dell Avv. Antonio de Feo

La tecnica legislativa di redazione del Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06, come ormai da pochi mesi gli operatori del settore hanno potuto appurare, è stata quella del cd. "*cut and paste*", con qualche correzioni qua e là. L'opera, al momento, non sembra aver apportato gli "effetti migliorativi" previsti o prevedibili nella legge di delega.

Non è sfuggita a tale tecnica, anche la ri-scrittura della parte relativa al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e delle iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali (per le attività di trasporto, bonifiche, recupero rifiuti in forma semplificata, etc.).

Mi riferisco in particolare al neo art. 209 del Decreto 152/06 intitolato "*Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale*" che disciplina la materia ricopiando integralmente l'art. 18 della L. 93/2001 (intitolata "Disposizioni in campo ambientale" e pubblicata in G.U. 4 aprile 2001, n. 79).

Deve precisarsi che l'art. 209 non esaurisce la materia del rinnovo delle autorizzazioni e delle iscrizioni in materia di gestione rifiuti, ma ne rappresenterebbe una possibile forma "semplificata" in situazioni di diritto particolari.

La norma di riferimento, per quanto concerne il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in forma ordinaria, è l'art. 208 comma 12, il quale prevede che l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

Al fine del rinnovo, ***almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione*** (ovvero Amministrazione competente, in virtù delle deleghe di funzione in materia ambientale a livello regionale) che ***decide*** prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

In termini pratici la norma prevede che un impianto di gestione rifiuti la cui autorizzazione è in scadenza, prima di ottenere un nuovo provvedimento di autorizzazione, a seguito di istanza di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

rinnovo, è sottoposto ad una nuova istruttoria, verifica e controllo da parte degli organi amministrativi preposti, finalizzata a validare la sussistenza dei requisiti necessari alla prosecuzione delle attività.

Altrettanto dicasi per le imprese che sono iscritte ai sensi dell'art. 212 all'Albo Gestori Ambientali. Dalla lettura combinata del comma 6, il quale sancisce che: "*l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;… omissis* …", con l'art. 19 comma 1 del DM 406/1998 che prescrive che la documentazione "*deve essere presentata con le stesse formalità della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima*" se ne ricava che anche per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti etc., il rinnovo dell'iscrizione deriva da un procedimento amministrativo volto a ri-verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Il Legislatore del Testo Unico 152/06, adoperando al tecnica di cui sopra, ha inserito nel Testo Unico Ambientale una norma (oggi art. 209) figlia della legge n. 93 del 2001, con cui si era provveduto in generale a finanziare e ri-finzanziare progetti e commissioni ambientali, modificare norme ambientali (come l'inserimento nell'ex decreto Ronchi dell'art. 53*bis* sul traffico illecito di rifiuti) e "semplificare" procedure amministrative.

Nello specifico l'art. 18 prima e l'art. 209 oggi, sono di fatto l'elevazione delle certificazioni ambientali – e dei relativi sistemi di gestione ambientale implementati nelle organizzazioni – a strumento rappresentativo dell' "*eccellenza ambientale*" delle organizzazioni che ne sono in possesso.

La detenzione della certificazione ambientale, nel quadro legislativo, rappresenta di fatto una sorta di privilegio, un passe-partout, che i legislatori succedutisi nel tempo la hanno utilizzata anche quali elementi di distinzione nella valutazione dei progetti di finanziamento più disparati, creando, così, una netta distinzione (con annesso trattamento di favore) fra le organizzazioni dotate di tali sistemi di gestione ambientali certificati e quelle sprovviste.

Dal 2001, le certificazioni ambientali, sono entrate di forza anche nei procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni ambientali (provvedimenti ex DPR 203/88, ex D.Lgs. 22/97, ex D.Lgs. 152/99 e sino al 2005 ex D.Lgs. 372/99), creando anche in questo settore una forbice di trattamento fra

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

organizzazioni certificate e non, e, trasferendo, di fatto, responsabilità che sono proprie delle Amministrazioni, in capo ad Organismi Privati di Certificazione.

Per comprendere la portata dell'introduzione della norma nel 2001 e della sua trasposizione nel nuovo Testo Unico Ambientale, è necessario fare una chiara fotografia di chi sono gli attori che intervengono e che dovrebbero consentire lo "snellimento" amministrativo, con quale efficacia e quale tutela per l'ambiente.

Il sistema delle Certificazioni Ambientali

Può sicuramente affermarsi che nella società contemporanea c'è grande attenzione ai problemi ambientali. I cittadini, i politici, gli amministratori considerano la tutela dell'ambiente come un aspetto prioritario nelle scelte programmatiche ed anche il mondo industriale n'è coinvolto in prima persona.

Nell'ottica del concetto di **Sviluppo Sostenibile**, coniato dalla Commissione Bruntland nel 1987, l'Unione Europea nel 1993 e l'Ente di Normazione Unificato, UNI, nel 1996, hanno predisposto i c.d. "Strumenti ad Adesione Volontaria" consistenti nel Regolamento CEE 1836/93 EMAS (oggi modificato dal Reg. 761/01/CE e sue s.m.i.) e nelle norme della Serie UNI EN ISO 14000 edizioni 1996 e 2004.

Le due norme contengono gli elementi necessari all'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale. L'organizzazione che l'abbia implementato non dovrebbe limitarsi unicamente a controllare il mero rispetto delle norme ambientali, ma dovrebbero tendere ad organizzare una gestione, basata sulla prevenzione, capace di controllare gli aspetti ambientali del proprio processo, identificare le opportunità di miglioramento del sistema e quindi della performance ambientale dell'organizzazione.

Al Regolamento EMAS ed alla norma UNI EN ISO 14001 ed. 2004, che sono ***certificazioni di processo***, si affianca la ***certificazione*** c.d. ***di prodotto*** disciplinata dal Regolamento CEE 880/92 (oggi modificato dal Reg. 1980/2000/CE) c.d. ECOLABEL, sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica volto a promuovere prodotti, intesi come beni e servizi, che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente ed offrono ai consumatori

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti stessi.

Affinché un organizzazione possa essere certificata dovrà implementare un sistema di gestione atto a conformare il proprio processo (per le certificazioni EMAS ed ISO 14001) ovvero il proprio prodotto (per la certificazione ECOLABEL) a quanto prescritto dalle citate norme, nonché superare le attività di verifica, c.d. *audit ambientali*, condotte da parte degli Organismi di Certificazione terzi che al termine del c.d. "ciclo di audit di terza parte", rilasciano la certificazione ambientale. Uno degli aspetti oggetto di verifica, in quanto prescritto dalla stessa norma (Reg. EMAS – ISO 14001), è la conformità dell'azienda alla disposizione di legge in materia ambientale, ed in realtà è anche l'elemento più importante, soprattutto nella fase iniziale della certificazione, tanto da rappresentare una *conditio sine qua non* per il rilascio della certificazione ambientale.

È doveroso precisare che per quanto concerne il Regolamento EMAS, il processo di audit, condotto da un "Verificatore Ambientale[1]" riconosciuto, si completa con la Registrazione della Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione e la certificazione ambientale ne è parte integrante. Inoltre, per le Registrazioni EMAS ed ECOLABEL l'attività di verifica condotta dagli Organismi di Certificazione (Verificatori Ambientali) è validata dall'attività di un organo pubblico rappresentato dal COMITATO ECO-AUDIT ECOLABEL che si avvale, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, del supporto tecnico, logistico e funzionale del sistema delle Agenzie APAT-ARPA. Con decreto n. 413/1995 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione dei Regolamenti CE citati, ha istituito il Comitato in Italia.

Il quadro che si presenta è quello di organizzazioni, pubbliche e private, che potranno essere in possesso di certificazione ambientale secondo lo Standard UNI EN ISO 14001 ed. 2004, organizzazioni in possesso di Registrazione EMAS (che comprende anche la certificazione ambientale secondo lo Standard UNI EN ISO 14001 ed. 2004) ed organizzazioni in possesso del

[1] Il Reg. 761/01/CE definisce Verificatore Ambientale "*qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4 dello stesso Regolamento*". L'accreditamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, comprese le persone fisiche. Anche gli Organismi di Certificazione, se accreditati presso il Comitato Eco-Audit Ecolabel, sono verificatori ambientali. L'elenco dei Verificatori Ambientali italiani è pubblicata nella pagina Internet del Sito APAT: http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Accreditamento/Elenco_Nazionale_Verificatori_Accreditati/

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

marchio di qualità ecologica dei prodotti ECOLABEL, ovvero organizzazioni in possesso di tutte le certificazioni.

Nel diagramma di flusso che segue sono identificate tutte le certificazioni e i relativi organi indipendenti preposti all'esecuzione delle attività di verifica di terza parte.

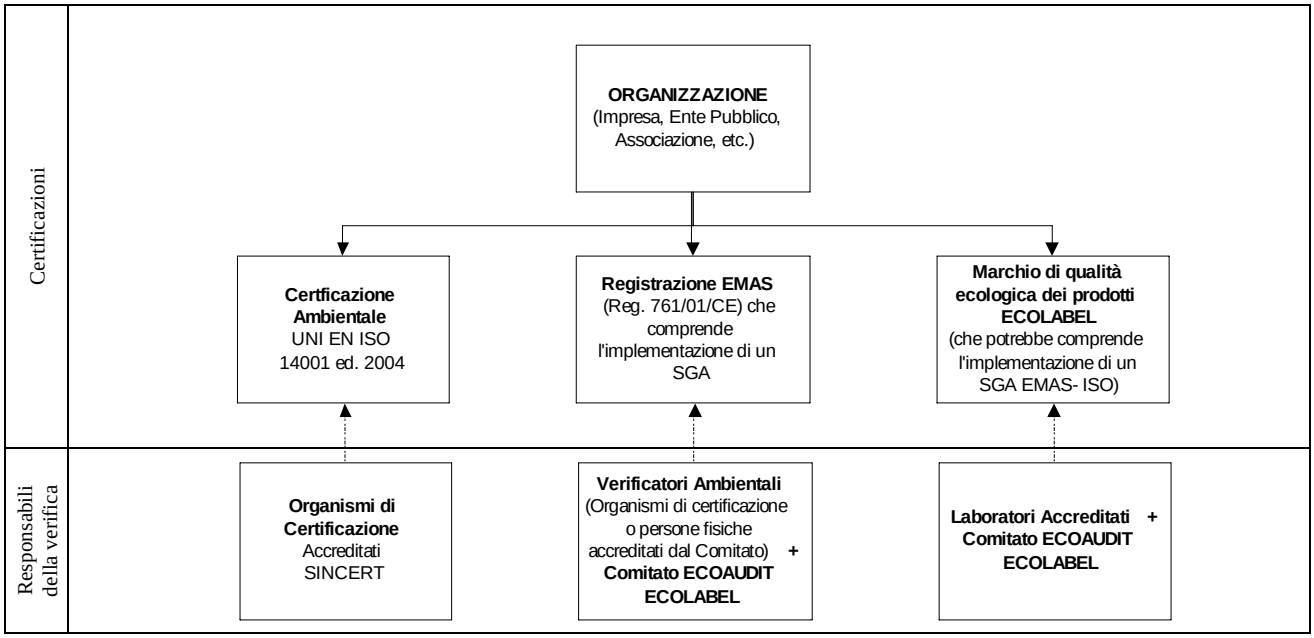

Ulteriori due elementi, uno di natura temporale ed uno di organizzazione del sistema delle certificazioni ambientali, completano il panorama.

Quanto all'aspetto temporale va detto che le certificazioni hanno **validità triennale** e che nel corso dei tre anni l'organizzazione certificata è sottoposta a verifiche periodiche di mantenimento da parte dell'Organismo di Certificazione prescelto, e nel caso di Registrazione EMAS, anche alla redazione degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale, validati sempre dal Comitato Eco-Audit Ecolabel.

In merito all'aspetto organizzativo, del sistema delle certificazioni (secondo lo Standard UNI EN ISO 14001 ed. 2004) rilasciate dagli Organismi di Certificazione, deve sottolinearsi che la qualifica (c.d. accreditamento) di Organismo competente al rilascio del certificato ambientale – secondo lo Standard UNI EN ISO 14001 ed. 2004 – viene riconosciuta in Italia dal SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione), che ha come

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

finalità quella dell'accreditamento di Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendale, quali sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro ed altri e degli Organismi di Certificazione di prodotti, di personale e di Ispezione. Anche gli Organismi di Certificazioni, come le organizzazioni certificate, sono a loro volta sottoposte a verifiche di mantenimento dell'accreditamento da parte di ispettori del SINCERT[2].

Il sistema "semplificato" dei rinnovi delle autorizzazioni ed iscrizioni per le imprese certificate

Nella sua formulazione originaria l'art. 18 della L. 93/2001, che tra l'altro è di fatto vigente non essendo stato abrogato[3] con il nuovo "codice dell'ambiente", prevedeva che coloro che fossero in possesso di autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi del:

1. decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, inquinamento atmosferico;
2. decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gestione rifiuti;
3. decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, inquinamento delle acque;
4. decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, IPPC[4],

potessero sostituirle con una mera **autocertificazione** resa alle autorità competenti, qualora in possesso della ***Registrazione EMAS*** rilasciata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni (oggi Reg. 761/01/CE).

[2] Il SINCERT è di fatto un Associazione, che opera nel settore c.d. "volontario", riconosciuta dallo Stato Italiano con Decreto Ministeriale del 16 Giugno 1995, fra cui rientrano i principali Soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali aventi interesse diretto e indiretto nelle attività di accreditamento e certificazione, quali le Pubbliche Amministrazioni e i maggiori Enti Pubblici Tecnici e di Ricerca, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di categoria della industria, commercio e agricoltura, le Camere di Commercio, i grandi Fornitori di servizi di pubblica utilità (energia e trasporti), le Associazioni rappresentative degli Organismi di Certificazione e Ispezione e delle Società e Professionisti della consulenza, nonché numerosi altri Soggetti facenti riferimento a o riponenti affidamento su le attività di accreditamento. Tratto dal sito Internet www.sincert.it – link "Chi Siamo" - http://www.sincert.it/documentisincert.asp?root=chi_s

[3] Il legislatore del Testo Unico Ambientale ha abrogato l'art. 19 della L. 93/2001 invece dell'art. 18 (D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta Art. 264 comma 1 lett. p) .

[4] Il richiamo del D.Lgs. 372/99 è stato abrogato con la pubblicazione della nuova disciplina dell'AIA ex art. 19 del D.Lgs. 59/2005.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Già con la formulazione originaria la norma presentava delle anomalie. Prima fra tutte la non applicabilità alla disciplina delle emissioni in atmosfera ex DPR 203/88, considerato che quest'ultima non prevedeva l'istituto del rinnovo del provvedimento di autorizzazione e lo stesso provvedimento non aveva un'efficacia temporale nel tempo determinata per legge da necessitare un rinnovo, al massimo una modifica nei casi disciplinati dall'art. 15. Né tanto meno risulta che le discipline regionali in materia di autorizzazioni per le emissioni derivanti da impianti a ridotto inquinamento atmosferico (ex all. 2 del DPR 25/07/1991), fossero sottoposte a scadenze temporali e soggiacessero all'istituto del rinnovo.

Inoltre, quanto invece ai procedimenti per il rinnovo delle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti e scarichi, la norma non considerava, e vedremo che non considera ancora oggi, il parametro temporale della validità delle autorizzazioni rispetto a quello della validità della Registrazione EMAS. Infatti, come noto, in vigenza del Decreto Ronchi le autorizzazioni ed iscrizioni avevano validità ed efficacia per 5 anni, mentre per la materia degli scarichi le autorizzazioni avevano validità ed efficacia per 4 anni. In entrambi i casi l'efficacia del rinnovo effettuato con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 18 della L. 93/2001 avrebbe avuto una durata maggiore della registrazione EMAS ricevuta (tre anni), qualora l'organizzazione non avesse rinnovato altresì la stessa registrazione EMAS.

La norma non è del tutto muta al riguardo, ma si limita a precisare al comma 5 che "*l'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta …omissis…*", quindi se l'organizzazione che avesse utilizzato l'istituto dell'autocetificazione ex art. 18, al terzo anno dovesse decidere di rinunciare spontaneamente alla Registrazione EMAS, ovvero la stessa non le fosse più riconosciuta dal Comitato Eco-Audit Ecolabel, in quanto non più sussistenti i requisiti per il mantenimento della stessa, dovrebbe avviare il procedimento di rinnovo così come previsto per legge per poter proseguire l'attività.

Il rischio è palpabile ed è legato alla possibilità che l'organizzazione abbia operato nei tre anni, o comunque nell'arco temporale dall'ottenimento della registrazione e sino alla sua decadenza, in potenziale violazione delle norme di legge in materia ambientale, nulla vieta di fatto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

all'organizzazione di non proseguire ulteriormente nel mantenimento della Registrazione EMAS e quindi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento, considerato che si tratta di un **sistema volontario**.

Fermi restando queste due anomalie, il nuovo art. 209 del D.Lgs. 152/06, in cui l'articolo 18 della L. 93/2001 è stato trasposto quasi per intero, ha apporto delle modifiche alla disciplina del rinnovo delle autorizzazioni in presenza di certificazioni ambientali.

La "nuova" disciplina, come riportato testualmente nel testo normativo al primo comma si applica al **rinnovo delle autorizzazioni relative all'esercizio di un impianto** ed al **rinnovo delle iscrizioni all'Albo di cui all'art. 212**.

Da una prima lettura, appare che la disciplina non sia più applicabile alle ipotesi autorizzatorie relative alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi come invece era chiaramente previsto nell'art. 18 comma 2. In realtà, il legislatore ha utilizzato due approcci differenti per definire il campo di applicazione. Da una parte si è affidato ad una formula ampia, risulta infatti che la procedura sia applicabile alle "***autorizzazioni relative all'esercizio di un impianto***", senza specificare quale tipologia di autorizzazione. Al contrario, nel completare il quadro di applicazione, indicando precisamente l'art. 212, circoscrive l'ulteriore applicazione nella materia delle ***iscrizioni***. Quindi, in concreto, se si interpretasse il concetto di "*autorizzazioni all'esercizio di un impianto*" in senso ampio, seppur non esplicitamente richiamate dal Legislatore, le discipline delle emissioni in atmosfera e quella degli scarichi, andrebbero comunque comprese nel campo di applicazione della disciplina.

Tuttavia, seppur l'art. 209 è parte integrante del nuovo Testo Unico in materia ambientale che comprende la disciplina sia delle emissioni in atmosfera che degli scarichi, considerata la collocazione della norma nella Parte Quarta del Decreto – dedicata esclusivamente alla gestione dei rifiuti e delle bonifiche – nonché nel Capo IV dedicato alle "Autorizzazioni e Iscrizioni" degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – disciplinate specificatamente dall'art. 208 – appare chiaro l'intento del legislatore di volere l'applicazione della disciplina del rinnovo per le imprese in possesso di certificazione ambientale solo per i procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti (impianti di smaltimento e/o di recupero), restando esclusa l'applicabilità ai procedimenti di rinnovo relativi alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Si ritiene che una "***attenta ri-scrittura***" della norma avrebbe potuto evitare questa distrazione, infatti quella formulazione ha senso nella struttura dell'art. 18 della L. 93/2001, che nel comma 2 identifica analiticamente i procedimenti amministrativi cui la disciplina andava applicata.

Ulteriore novità è costituita dall'ampliamento delle "**certificazioni ambientali**" che consentono l'applicazione del sistema dell'autocertificazione. Rispetto al precedente art. 18 che richiamava esclusivamente la Registrazione EMAS ex Reg. CEE 1836/93 EMAS (oggi modificato dal Reg. 761/01/CE e sue s.m.i.), l'art. 209 consente, ai fini dell'autocertificazione, l'utilizzabilità del Certificato ottenuto ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001 ed. 2004 e del Marchio di qualità ecologica ECOLABEL.

Anche in questo caso il Legislatore è stato poco felice nel ri-scrivere la norma, infatti nel testo, precisamente al comma 1, è presente una congiunzione "*ed*" che costringerebbe la sussistenza di due certificazioni affinché la norma possa dirsi applicabile. Infatti l'organizzazione dovrebbe "*risultare Registrata EMAS*" ed "*operare nell'ambito del sistema ECOLABEL*" per poter usufruire della procedura semplificata dell'autocertificazione. Se così fosse nessuna organizzazione, che esercita nel settore della gestione dei rifiuti cui la norma si riferisce, potrebbe beneficiare di tale disciplina per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio e per il rinnovo delle iscrizioni, considerato che il sistema ECOLABEL non si applica agli impianti di gestione dei rifiuti ma è una certificazione di prodotto, dove per prodotto si intendono sia beni che servizi. I "prodotti" certificabili ECOLABEL sono tutti identificati da specifici regolamenti emessi nel tempo dall'Unione Europea e fra questi non vi sono i rifiuti, salvo a voler qualificare, non solo come *sottoprodotto*, ma addirittura come prodotto un rifiuto.

A titolo esemplificativo, gli unici servizi passibili di ottenimento del Marchio ECOLABEL sono quelli di campeggio e ricettività turistica[5] che nulla hanno a che vedere con la gestione dei rifiuti.

Sarebbe stato sicuramente più corretto prevedere una alternatività fra le certificazioni, come è stato fatto per la certificazione ISO 14001, e forse ancor più opportuno tenere fuori dalla disciplina il sistema del Marchio ECOLABEL che poco si sposa al momento con la materia dei rifiuti.

[5] I prodotti (beni) che possono ottenere il Marchio ECOLABEL sono: Ammendanti, Calzature, Carta per copia e Carta grafica, Coperture dure per pavimenti, Detergenti multiuso, Detergenti multiuso, Detersivi per lavastoviglie, Detersivi per piatti, Prodotti tessili, Prodotti vernicianti per interni, Tessuto-carta.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

È evidente che con l'ampliamento della disciplina dell'autocertificazione, al sistema ECOLABEL ed in particolare alla certificazione ISO 14001, il Legislatore ha operato di fatto una delega di funzioni, che sarebbero proprie delle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei relativi rinnovi (Regioni o Province), a favore degli Organismi di Certificazione.

Se con la Registrazione EMAS avrebbero potuto beneficiare di tale disciplina all'incirca 51[6] impianti di gestione rifiuti che risultano essere registrati al 12 luglio 2006, con l'ampliamento alle certificazioni ISO 14001 il numero degli impianti sale a oltre 1000 come risulta dal database del sito internet del SINCERT[7].

La questione non è di poco conto, se si considera che nel caso delle Certificazioni ISO 14001, non vi è alcun passaggio di natura pubblica prima del rilascio del certificato, come diversamente accade con la Registrazione EMAS, dove APAT ed ARPA hanno compiti ben definiti, ed in particolare le Agenzie Regionali quella di verificare la conformità legislativa alle norme ambientali delle organizzazioni prima della loro Registrazione.

L'aspetto assume una maggiore gravità se solo si considera che diversi Organismi di Certificazione adoperano delle mere ***check-list***, inviate a mezzo fax alle organizzazioni che richiedono la certificazione ambientale secondo lo schema ISO 14001, per verificare la conformità alla legislazione ambientale dell'impresa.

Con questa modifica legislativa gli Organismi di Certificazione hanno assunto un ruolo rilevante all'interno del sistema del rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, e dovranno farsi carico del maggior onere attribuitogli (ad es. competenza dei verificatori, etc.) considerato che tutto quello che avrebbe dovuto verificare, controllare e validare l'Amministrazione di turno per il rinnovo del provvedimento, sarà onere dell'Organismo stesso. Aumentano in maniera significativa le responsabilità in capo all'Organismo ed ai suoi verificatori che scendono in campo, inclusa quella penale!

Nel contesto, pertanto, sarebbe sicuramente auspicabile, se deve mantenersi in vita il sistema, fornire questi Organismi di tutti quegli strumenti necessari a compiere l'accertamento della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per la prosecuzione dell'esercizio delle attività di

[6] Dati raccolti dal sito Internet dell'APAT - http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_files/EMAS/ElencoOrganizzazioniRegistrate_31072006.pdf.
[7] Dati raccolti dal sito Internet del SINCERT attraverso la banca dati aggiornata al 30.06.2006 effettuando la ricerca per norma ISO 14001 e campo di applicazione certificato in materia di rifiuti - http://www.sincert.it link Banche Dati.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

gestione dei rifiuti, almeno alla pari degli organi di controllo e verifica pubblici (ad es. consentire all'Organismo di Certificazione di eseguire analisi sui campioni di rifiuti oggetto del trattamento per verificare la conformità del CER utilizzato dall'organizzazione, etc.).

Non deve dimenticarsi che alle Amministrazioni sono messi a disposizione ben sei mesi (180 giorni) per verificare, controllare e validare il rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione e molto spesso non sono sufficienti! Gli Organismi di Certificazione restano nelle aziende in fase di audit ambientale, nell'arco temporale dei tre anni di validità del certificato, per circa 8 giorni a voler esagerare!! Quali garanzie possono realmente offrirsi alla collettività e quindi all'ambiente, considerato l'alto rischio "mafia" del settore!?

Per concludere deve rilevarsi che è rimasta del tutto invariata, invece, la problematica della limitata durata temporale delle certificazioni, anzi forse dovremmo dire che la questione si è ulteriormente complicata in considerazione dell'intervenuta modifica della durata delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, ***passata da 5 a 10 anni***.

Quanto alla procedura pratica da seguirsi, è rimasta invariata rispetto al precedente formulazione contenuta nell'art. 18. L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto (andrebbe aggiunto il documento di certificazione dell'organizzazione rilasciato, nel caso si certificazione ISO 14001, ed il certificato di registrazione del Marchio ECOLABEL), nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate.

Antonio de Feo

Pubblicato il 6 settembre 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248